

Roma
19 aprile 2019
Prot. URC/UTR/ULG/USP/000740

Agli Associati

Loro Sedi

Alla cortese attenzione del Direttore Generale e dei Responsabili delle Aree: Legale, Compliance, Sistemi di Pagamento, Tributaria.

Documentazione rilasciata ai richiedenti asilo – Obblighi di identificazione della clientela previsti a carico dei Prestatori di Servizi di Pagamento nel caso di richiesta di apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo.

Il 19 giugno 2018, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del **decreto del MEF n. 70/2018**¹, si è completato l'*iter* con il quale è stata recepita in Italia la normativa sul “**Conto di base**” prevista dalla **Direttiva 2014/92/UE** “sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base” (*Payment Accounts Directive - PAD*)².

Con la presente comunicazione si torna in argomento per richiamare l’attenzione degli Associati sugli obblighi di identificazione della clientela previsti a carico dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) nel caso di richiesta di apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo.

L’**art. 126** - noviesdecies del Capo II-ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - introdotto dal **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37**, di attuazione della PAD – prevede, al **comma 2**, il “diritto all’apertura di un conto di base” per “*tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza*”, chiarendo, al successivo **comma 3**, che “*per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione*”.

¹ Si veda Lettera circolare ABI, Prot. USP/ULG/UOF/URC/UTR/001982, del 12 luglio 2018.

² Si veda Lettera circolare ABI, prot. USP/UOF/ULG/UTR/000691, del 7 aprile 2017.

europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo (...)"

A tal fine, appare utile ricordare che il **D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142** ha attuato nel nostro ordinamento la **Direttiva 2013/33/UE** recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché la **Direttiva 2013/32/UE**, in tema di procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

In particolare, con specifico riferimento alla documentazione che può essere rilasciata ai richiedenti asilo, l'**art. 4** del predetto decreto (come modificato dall'**art. 13, comma 1, lett. a, n. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 1° dicembre 2018, n. 132**; cosiddetto "Decreto Sicurezza"³), prevede che:

- *"al richiedente⁴ è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale (...). Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"⁵ (comma 1).*

Ne consegue che, per esplicita previsione normativa, il permesso di soggiorno in questione è equiparato a un documento di riconoscimento e, come tale, è idoneo a consentire l'identificazione personale del richiedente, per quanto attiene all'apertura del rapporto a fini civilistici;

- *"in caso di trattenimento (...), la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente" (comma 2).*

Tale attestato non certifica l'identità del richiedente e pertanto non può essere considerato documento di riconoscimento ai predetti fini;

- *"la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'**articolo 26, comma 2-bis**, del*

³ Per approfondimenti sul "Decreto Sicurezza", si veda la Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 0083774 del 18 dicembre 2018.

⁴ L'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto definisce il richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.

⁵ Per documento di riconoscimento si intende: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio” (comma 3).

La ricevuta in parola, che viene rilasciata dalla Questura, costituisce, per espressa previsione normativa, “permesso di soggiorno provvisorio”. A quanto consta, detta ricevuta – che contiene l’attestazione che il richiedente ha presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale – è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente.

Con riferimento agli obblighi di identificazione della clientela previsti dal **D. Lgs. n. 231/2007**, per l’apertura di un “rapporto continuativo”, ivi compresi i servizi bancari di base, la disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (cfr. **art. 19**) impone l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti “equipollenti” ai sensi della normativa vigente⁶, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente⁷.

In conclusione, alla luce di quanto sopra si ritiene che:

- il **permesso di soggiorno per i richiedenti asilo** (di cui al citato **art. 4, comma 1**), se in corso di validità, costituisce **documento idoneo** per procedere all’apertura del rapporto;
- le **medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta** di cui al predetto **art. 4, comma 3** (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia **munita di fotografia del titolare**, rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente;
- l’**attestato nominativo** di cui al menzionato **art. 4, comma 2**, per le sue specifiche caratteristiche e per l’indicazione fornita dal Legislatore al riguardo, **non può invece essere considerato un documento idoneo** per l’identificazione della clientela.

In merito poi alla tematica dell’**iscrizione anagrafica** e dell’**accesso ai servizi territoriali dei richiedenti protezione internazionale** si rammenta che l’**art. 4, comma**

⁶ Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR n. 445/2000 sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d’armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

⁷ In tal senso si veda anche il Parere (EBA-Op- 2016-07) sull’ adeguata verifica della clientela ai richiedenti asilo, con il quale l’Autorità ha inteso promuovere un approccio comune alla fornitura di accesso a conti di pagamento ai richiedenti asilo.

1 bis, del **D.lgs. n. 142/2015** prevede che *“il permesso di soggiorno di cui al **comma 1** non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica (...)”*. Inoltre, l’**art. 5, comma 3**, di tale provvedimento garantisce espressamente ai richiedenti asilo *“l’accesso a tutti i servizi previsti dallo stesso decreto legislativo ed anche a quelli comunque erogati sul territorio sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale”*.

Per quanto attiene l’accesso ai servizi erogati dai soggetti privati (quali ad esempio banche ed intermediari finanziari), come precisato da alcune Prefetture, *“nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta di identità), ma solo un documento di riconoscimento che nel caso dei richiedenti protezione internazionale è il permesso di soggiorno per richiesta asilo”* di cui all’**art. 4, comma 1 del predetto Decreto**⁸.

Con specifico riguardo al possesso del **codice fiscale da parte dei soggetti richiedenti protezione internazionale**, a seguito dell’entrata in vigore dell’**art. 4, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**, è stata attivata da parte dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, un’apposita procedura telematica per l’attribuzione del codice fiscale già al momento del rilascio della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, che, come detto in precedenza, costituisce *“permesso di soggiorno provvisorio”*.

A quanto consta, fino al 2017, è stato attribuito un codice fiscale **provvisorio** composto da **undici cifre**. Più di recente sono stati invece assegnati anche codici fiscali **alfanumerici a 16 caratteri** per ogni richiedente.

In entrambi i casi, si tratta di codici fiscali generati tramite procedure informatizzate appositamente, messe a punto per rispondere a specifiche esigenze e, sulla base di quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Distinti saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



⁸ Cfr. ad esempio la Prefettura di Forlì - Cesena, nonché quella di Ragusa.